

Fondazione PTV
POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

Deliberazione n. 558 del 02.07.2021**Struttura proponente:** UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori**Oggetto:** Servizio di guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio Lotto 26 CIG 733491100B. Recepimento esito aggiudicazione da Determinazione Regione Lazio Direzione Centrale Acquisti n. G13735 del 19/11/2020 (Aggiudicatario: Consorzio SOR.GI.).**A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE**Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio
- ☒ i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO ☐ gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto ☒ sono ☐ non sono ricompresi nel budget di assegnazione

L'estensore: (Dott.ssa Manuela Marzetti)

Firma

Il Responsabile del procedimento: (Dott.ssa Carla Cianciullo)

Firma

Il Direttore: (Dott.ssa Carla Cianciullo)

Firma

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

- ☒ ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati ☐ OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto ☒ sono ☐ non sono ricompresi nel budget di assegnazione

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari

N. cronologico: 588 /2021

Parere Direttore Amministrativo f.f.

☒ Favorevole ☐ Contrario

Dr. Stefano Piccari

Parere Direttore Sanitario f.f.

☒ Favorevole ☐ Contrario

Prof. Andrea Magrini

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26/02/2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore della Università Tor Vergata, il Dott. Giuseppe Quintavalle è stato nominato Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare del Direttore Generale del PTV, prot. n. 0007972/2016 del 25/03/2016, che riporta le *"DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale"* e alla quale si fa integrale rinvio;

PREMESSO CHE la Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio con Determinazione n. G13735 del 19/11/2020 (Allegato 1) ha disposto l'aggiudicazione della *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di vigilanza armata e guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"* suddivisa in 26 Lotti, trattandosi di servizio rientrante nelle categorie merceologiche soggette a gara centralizzata già ai sensi del DPCM 24/12/2015, aggiornato da DPCM 11/07/2018;

ATTESO CHE il fabbisogno del servizio di guardiania del Policlinico Tor Vergata è ricompreso nel Lotto 26 (CIG di gara 733491100B) per il quale è risultato aggiudicatario il Consorzio SOR.GI.;

TENUTO CONTO CHE il suddetto fabbisogno era stato elaborato in funzione delle esigenze rilevate nell'anno 2016 e trasmesse alla Regione Lazio ai fini dell'indizione della citata procedura;

ACQUISITA, tramite la piattaforma di negoziazione telematica S.TEL.LA., in uso alla Regione Lazio, la documentazione inerente alla procedura di gara;

SPECIFICATO CHE in data 02/03/2021 è stata stipulata, tra la stazione appaltante Direzione Centrale Acquisti e l'aggiudicatario, apposita Convenzione (Allegato 2) tramite la quale l'aggiudicatario si è obbligato a prestare i servizi oggetto di aggiudicazione con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara e nell'Offerta tecnica e ad accettare l'Ordinativo di fornitura emesso dal PTV;

EVIDENZIATO CHE la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice è stata prestata dall'aggiudicatario in sede regionale ai fini della stipula della Convenzione;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare di gara, la Convenzione ha durata di 24 mesi a decorrere dalla stipula, con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, e che i relativi Ordinativi di fornitura, da emettere da parte delle Aziende sanitarie nel periodo di validità della Convenzione medesima, hanno durata di 48 mesi dalla data di emissione, eventualmente prorogabile per il periodo massimo di 6 mesi;

SPECIFICATO CHE l'emissione dell'Ordinativo di fornitura vale quale atto di adesione alla Convenzione regionale e stipula del contratto con l'aggiudicatario da parte dell'Azienda emittente;

SPECIFICATO ALTRESÌ CHE l'Ordinativo di fornitura deve essere emesso tramite l'apposita funzione presente sulla piattaforma telematica di negoziazione S.TEL.LA.;

PRESO ATTO del valore di aggiudicazione del Lotto 26 relativo al Policlinico Tor Vergata pari a € 454.000,00 IVA e oneri DUVRI esclusi, come risultante dall'Offerta economica (Allegato 3);

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

ACQUISITA nota del Servizio di Prevenzione Protezione con la quale è stato comunicato il fabbisogno del servizio di guardiana aggiornato alle attuali esigenze del PTV e con la quale si evidenzia che il numero di ore annuo per le attività ordinarie è superiore di n. 1.804 rispetto alla quantità oggetto di gara regionale (n. 10.000 ore/anno) e che, per esigenze legate all'emergenza da Sars-Cov2 e, in particolare, all'esigenza di copertura delle postazioni di accesso al PTV (n. 4 varchi) con controllo della temperatura corporea mediante termoscanner, è necessario prevedere ulteriore fabbisogno di n. 984 ore mese;

TENUTO CONTO CHE l'attuale fabbisogno per il servizio di guardiana per le attività ordinarie è dunque pari a complessive n. 47.216 ore per 48 mesi, tenuto conto delle diverse articolazioni del servizio su base settimanale (lunedì – sabato / domenica e festivi) per un importo pari a € 535.901,60 IVA e oneri DUVRI esclusi;

PRECISATO CHE il servizio di guardiana per copertura postazioni termoscanner è servizio temporaneo con durata determinata dalle esigenze derivanti dall'andamento della situazione emergenziale da Sars-Cov2 e che, pertanto, allo stato, si ritiene opportuno prevedere l'attivazione dello stesso per un periodo massimo di 4 mesi fermo restando che il PTV si riserva la facoltà di sospendere lo stesso con un preavviso di almeno 20 giorni ovvero di richiederne la prosecuzione oltre il termine dei 4 mesi in funzione delle reali esigenze (normative e/o organizzative) che dovessero manifestarsi;

TENUTO CONTO CHE l'attuale fabbisogno per il servizio di guardiana per copertura postazioni termoscanner, per la durata presuntiva di 4 mesi, è, dunque, pari a complessive n. 3.936 ore, tenuto conto delle diverse articolazioni del servizio su base settimanale (lunedì – sabato / domenica e festivi) per un importo complessivo pari a € 44.673,60 IVA e oneri DUVRI esclusi;

SPECIFICATO CHE le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nella Convenzione, nell'Offerta economica nonché nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica da considerarsi, quest'ultimi, allegati alla presente deliberazione ancorché non materialmente acclusi in considerazione della relativa voluminosità;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 26, comma 3^{ter} del D.Lgs. n. 81/2008 e in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Disciplinare di gara, preliminarmente all'avvio del servizio si procederà ad integrazione del DUVRI elaborato in sede di gara e di cui all'Allegato 8 del Disciplinare di gara, con oneri stimati dalla stazione appaltante regionale in via preliminare pari a zero;

TENUTO CONTO delle attività necessarie all'avvio dell'esecuzione del servizio presso il Policlinico Tor Vergata, da porre in essere al fine di garantire che il subentro del nuovo fornitore abbia luogo in assenza di disservizi o soluzione di continuità con l'attuale appalto, trattandosi di servizio indispensabile alla esecuzione delle prestazioni sanitarie assistenziali;

ATTESO CHE, a seguito di incontri presso il Servizio di prevenzione e protezione tra i rappresentanti del Policlinico Tor Vergata e i rappresentanti dell'aggiudicatario della gara regionale, si è ritenuto, in considerazione anche delle problematiche organizzative derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria da Sars-Cov2, di dare avvio al nuovo servizio con decorrenza dal 15/07/2021;

RITENUTO PERTANTO di procedere, in riferimento al Lotto 26 (Servizio di guardiana CIG 733491100B) di competenza del Policlinico Tor Vergata, al recepimento dell'esito della *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di vigilanza armata e guardiana presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"* di cui ad aggiudicazione disposta dalla Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio con Determinazione n. G13735 del 19/11/2020 e, per l'effetto, autorizzare l'emissione dell'Ordinativo di fornitura verso il Consorzio SOR.GI., a valere quale adesione alla Convenzione regionale e

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

stipula del contratto, con validità di 48 mesi, salvo proroga, decorrenti dalle ore 00.00 del 15/07/2021, alle condizioni di aggiudicazione e comunque nei limiti dell'importo massimo spendibile di € 580.575,20 IVA e oneri DUVRI esclusi;

TENUTO CONTO CHE:

- l'incremento del valore del contratto per le attività ordinarie pari a € 81.901,60 rientra nei limiti del quinto dell'importo complessivo del valore aggiudicato in sede regionale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice;
- il servizio di guardiania per copertura postazioni termoscanner pari a € 44.673,60 costituisce servizio supplementare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del Codice con i requisiti ivi previsti;

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'art. 26, comma 3^{ter} del D.Lgs. n. 81/2008, entro la data di avvio del servizio, si procederà all'integrazione del DUVRI elaborato in sede di gara e alla quantificazione degli eventuali oneri correlati;

PRECISATO CHE non si procede all'acquisizione di CIG derivato essendo il Lotto 26 di esclusiva competenza del Policlinico Tor Vergata e che pertanto ai fini dell'affidamento resta valido il CIG di gara 733491100B;

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dal recepimento della procedura regionale gli stessi, pari a € 708.301,74 Iva inclusa, (di cui 653.799,95 per il servizio di guardiania per le attività ordinarie e di € 54.501,79 per il servizio di guardiania per copertura postazioni termoscanner per 4 mesi) graveranno sul seguente sottoconto per gli esercizi di seguito indicati:

Sottoconto	2021	2022	2023	2024	2025
502020117000 Servizio di vigilanza e sicurezza	€ 74.914,58	€ 163.449,99	€ 163.449,99	€ 163.449,99	€ 88.535,41
502020117000 Servizio di vigilanza e sicurezza (COVID)	€ 54.501,79				
Totale	€ 129.416,37	€ 163.449,99	€ 163.449,99	€ 163.449,99	€ 88.535,41

DATO ATTO CHE detti oneri:

- allo stato sono riferibili, per una quota parte stimabile in € 54.501,79, corrispondente al servizio supplementare di guardiania per copertura postazioni termoscanner, alla gestione riconducibile all'emergenza epidemiologica SARS COV da contabilizzare periodicamente verso la Regione Lazio;
- per l'esercizio 2021 sono ricompresi nel bilancio di previsione di cui alla Deliberazione n. 981 del 29/12/2020 avente ad oggetto "Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.", approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30/12/2020 e non comportano scostamento;
- per i successivi esercizi saranno ricompresi nei relativi bilanci di previsione;

ACQUISITA, da parte del Direttore della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di budget, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto - così come individuati nel dispositivo unitamente al sottoconto economico di rispettivo riferimento - per l'anno 2021 non comportano alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla DCS n. 981 del 29/12/2020 avente ad oggetto "Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.", approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30/12/2020;

SPECIFICATO CHE con Deliberazione n. 527 del 23/06/2021, contestualmente al recepimento dell'aggiudicazione regionale per la parte riferita al servizio di vigilanza armata (Lotto 13), è stata autorizzata

Fondazione PTV

POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

la proroga tecnica fino al 14/07/2021 dell'attuale servizio presso il PTV ricomprendente anche le prestazioni di vigilanza non armata;

RICHIAMATI gli artt. 31 e 101 del Codice che prevedono, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un Responsabile del procedimento e di un Direttore dell'esecuzione del contratto con i compiti ivi previsti;

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di recepire, in riferimento al Lotto 26 (servizio di guardiania) di competenza del Policlinico Tor Vergata, l'esito della *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di vigilanza armata e guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"* (CIG 733491100B) di cui ad aggiudicazione disposta dalla Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio con Determinazione n. G13735 del 19/11/2020 e, per l'effetto, autorizzare l'emissione dell'Ordinativo di fornitura verso l'aggiudicatario Consorzio SOR.GI. a valere quale adesione alla Convenzione regionale e stipula del contratto, con validità di 48 mesi, salvo proroga, decorrenti dalle ore 00.00 del 15/07/2021, alle condizioni di aggiudicazione per un importo complessivo di € 454.000,00 IVA e oneri DUVRI esclusi e contestualmente autorizzare:
 - l'incremento del valore del contratto per le attività ordinarie pari a € 81.901,60 IVA esclusa ricompreso nei limiti del quinto dell'importo complessivo del valore aggiudicato in sede regionale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice;
 - il servizio supplementare di guardiania per copertura postazioni termoscanner pari a € 44.673,60 IVA esclusa ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del Codice con i requisiti ivi previsti;
2. di autorizzare, per l'effetto, l'emissione di Ordinativo di Fornitura mediante la piattaforma STELLA per un importo massimo complessivo di € 580.575,20 IVA e oneri DUVRI esclusi comprensivo di quanto indicato al precedente punto 1 fermo restando che il servizio di guardiania per copertura postazioni termoscanner (servizio temporaneo con durata determinata dalle esigenze derivanti dall'andamento della situazione emergenziale da Sars-Cov2) è attualmente autorizzato per un periodo massimo di 4 mesi con facoltà per il PTV di sospendere/interrompere lo stesso con un preavviso di almeno 20 giorni ovvero di richiederne la prosecuzione oltre il termine dei 4 mesi in funzione delle reali esigenze (normative e/o organizzative) che dovessero manifestarsi;
3. di fare integrale rinvio, per le condizioni di esecuzione del servizio, alla Convenzione, all'Offerta economica, al Capitolato tecnico e all'Offerta tecnica, da considerare, questi ultimi, allegati alla presente deliberazione ancorché non materialmente acclusi in considerazione della relativa voluminosità;
4. di imputare gli oneri economici di cui al punto 1, pari a € 708.301,74 Iva inclusa, (di cui 653.799,95 per il servizio di guardiania per le attività ordinarie e di € 54.501,79 per il servizio di guardiania per copertura postazioni termoscanner per 4 mesi) sul seguente sottoconto per gli esercizi di seguito indicati:

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Sottoconto	2021	2022	2023	2024	2025
502020117000 Servizio di vigilanza e sicurezza	€ 74.914,58	€ 163.449,99	€ 163.449,99	€ 163.449,99	€ 88.535,41
502020117000 Servizio di vigilanza e sicurezza (COVID)	€ 54.501,79				
Totale	€ 129.416,37	€ 163.449,99	€ 163.449,99	€ 163.449,99	€ 88.535,41

dando atto che detti oneri :

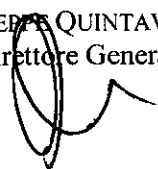
- allo stato sono riferibili, per una quota parte stimabile in € 54.501,79 corrispondenti al servizio supplementare di guardiana per copertura postazioni termoscanner, alla gestione riconducibile all'emergenza epidemiologica da Sars-Cov2 da contabilizzare periodicamente verso la Regione Lazio;
 - per l'esercizio 2021 sono ricompresi nel bilancio di previsione di cui alla Deliberazione n. 981 del 29/12/2020 avente ad oggetto "Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.", approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30/12/2020 e non comportano scostamento;
 - per i successivi esercizi saranno ricompresi nei relativi bilanci di previsione;
5. di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Carla Cianciullo, Direttore UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, e Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Giovanni Donofrio, Collaboratore Prof.le Sanitario Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro in servizio presso il Servizio prevenzione e protezione aziendale;
 6. di dare specifico mandato al Direttore dell'esecuzione del contratto di presiedere e coordinare tutte le attività prodromiche all'avvio del servizio e funzionali al cambio appalto;
 7. di dare mandato al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, dott.ssa Rosanna Mangia, di procedere ai sensi dell'art. 26, comma 3^{ter} del D.Lgs. n. 81/2008, entro la data di avvio del nuovo servizio, all'integrazione del DUVRI preliminare elaborato in sede di gara e quantificazione degli eventuali oneri correlati;
 8. di dare mandato al Responsabile del procedimento di espletare tutte le incombenze amministrative.

La presente deliberazione è composta di n. 6 pagine (comprensive del frontespizio) e di n. 3 allegati parte integrante e sostanziale così costituiti:

- Allegato 1- Determinazione aggiudicazione Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio n. G13735 del 19/11/2020 – n. pag. 16;
 Allegato 2- Convenzione Lotto 26 – n. pag. 30;
 Allegato 3- Offerta economica – n. pag. 4.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

GIUSEPPE QUINTAVALLE
Direttore Generale




Direzione: CENTRALE ACQUISTI

Area: PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G13735 del 19/11/2020

Proposta n. 18078 del 18/11/2020

Oggetto:

Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio indetta con determinazione n. G18766 del 28 dicembre 2017. Provvedimento di aggiudicazione per un importo complessivo pari ad € 129.672.359,52 € i.e./48 mesi.

Proponente:

Estensore	MASTRONARDI GIUSEPPINA	_____ firma elettronica _____
Responsabile del procedimento	BOY JACOPO	_____ firma elettronica _____
Responsabile dell' Area	P. LEONE	_____ firma digitale _____
Direttore Regionale	A. SABBADINI	_____ firma digitale _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio indetta con determinazione n. G18766 del 28 dicembre 2017. Provvedimento di aggiudicazione per un importo complessivo pari ad € 129.672.359,52 € i.e./48 mesi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni" ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del R.R. 1/2002 ed istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" che, in particolare, introduce norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO l'atto di organizzazione G10585 del 17 agosto 2019, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione Regionale Centrale così come modificato e integrato con l'atto organizzativo n. G16720 del 4 dicembre 2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell'8.09.2020 che ha conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;

VISTA, altresì, la determinazione n. G07808 del 10 giugno 2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per enti del Servizio Sanitario Regionale" della Direzione regionale "Centrale Acquisti" al Dott. Pietro Leone;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. G16619 del 1 dicembre 2017 con la quale il Dott. Jacopo Loy è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la gara in oggetto;

VISTA la Determinazione n. G18766 del 28 dicembre 2017 con la quale è stata indetta la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, suddivisa in 26 lotti, per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante Convenzione avente la durata di 24 mesi, eventualmente prorogati per altri 12, nonché durata degli ordinativi pari a 48 mesi;

RILEVATO che il Bando di gara allegato alla Determinazione di cui al punto precedente è stato pubblicato sulla GUUE: Serie S250, 527424-2017-IT del 30/12/2017, sulla G.U.R.I. n. 149, quinta serie speciale, del 29/12/2017, sulla piattaforma informatica SITARL, sul BURL n. 2, quinta serie speciale, del 5 gennaio 2018, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale e che tutti gli atti di gara sono stati altresì resi disponibili sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lazio;

VISTE le successive determinazioni n. G00696 del 22 gennaio 2018 e n. G04406 del 5 aprile 2018 con le quali sono state apportate modifiche agli atti di gara e disposta la proroga della scadenza del termine di presentazione delle offerte;

RILEVATO che delle avvenute rettifiche e del differimento dei termini disposti dalla suddetta determinazione n. G00696 del 22 gennaio 2018 è stata data notizia con pubblicazione GUUE: Serie S16, 33398-2018-IT del 24/01/2018, con pubblicazione sulla G.U.R.I n. 12, quinta serie speciale, del 29 gennaio 2018, sul BURL n. 10 del 1 febbraio 2018 nonché sul SITARL e che delle avvenute rettifiche e del differimento dei termini disposti dalla suddetta determinazione n. G04406 del 5 aprile 2018 è stata data notizia con pubblicazione sulla GUUE: Serie S69, 153608-2018-IT del 10/04/2018, con pubblicazione sulla G.U.R.I n. 41, quinta serie speciale, del 9 aprile 2018, sul BURL n. 30, supplemento n. 1, del 12 aprile 2018 nonché sul SITARL;

RILEVATO che alla data del 23 maggio 2018, ore 12.00, termine di scadenza previsto dal disciplinare di gara così come rettificato, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

- CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. per i lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- COSTITUENDO RTI COSMOPOL BASILICATA S.R.L. – SECURPOL S.R.L. per i lotti 7, 11;
- COSMOPOL BASILICATA S.R.L. per i lotti 15, 20, 24;
- COSTITUENDO RTI POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L. – FASTER VIGILANZA S.R.L. per i lotti 9, 10;
- POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L. per i lotti 18, 19, 21, 22;
- COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L. - SELCOM S.R.L. per i lotti 2, 8, 9;
- ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L. per i lotti 15, 21, 22;
- CONSORZIO SOR.GI. per i lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE S.R.L. – VIGILANZA PRIVATA TURRIS S.R.L. per i lotti 1, 2, 8, 9, 10, 13;
- TEKNO.COM S.C.A.R.L. per i lotti 14, 16, 17, 18, 22, 26;
- COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26;
- COSTITUENDO RTI GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. per i lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- TV SERVICES S.R.L. per i lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26;
- COSTITUENDO RTI COSMOPOL SECURITY S.R.L. - I.R.T.E.T. S.R.L. per i lotti 1, 2, 4, 6, 8;
- COSMOPOL SECURITY S.R.L. per i lotti 16, 23, 26;
- COSTITUENDO RTI SECURITAS METRONOTTE S.R.L. - INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE S.P.A. per i lotti 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- SECURITAS METRONOTTE S.R.L. per i lotti 18, 19, 21;
- COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE S.P.A. - TMC TECHNOLOGY S.R.L. per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13;
- COSTITUENDO RTI SICURITALIA S.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L. per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13;
- SERVICES GROUP S.R.L. per i lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- COSTITUENDO RTI SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L. per i lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- COSTITUENDO RTI ITALPOL VIGILANZA S.R.L. - GIA.MA S.R.L. - STANDARD SYSTEM ENGINEERING S.R.L. per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- COSTITUENDO RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. - GIA.MA S.R.L. per i lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- COSTITUENDO RTI SECURITY SERVICE S.R.L. - CSS SERVIZI S.R.L. per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- SECURITY SERVICE S.R.L. per i lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;



- COSTITUENDO RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. - MONDIALPOL SECURITY S.P.A. - SECURPLANET S.R.L. - EDILCOP S.R.L. per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- COSTITUENDO RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. - MONDIALPOL SECURITY S.P.A. - CSM GLOBAL SECURITY SERVICE S.R.L. - CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI per i lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- COSTITUENDO RTI GIS CONSORZIO STABILE - ELECTRON ITALIA S.R.L. per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- GIS CONSORZIO STABILE per i lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- COSTITUENDO RTI COSMOPOL S.P.A. - SERVIZI VIGILANZA EUROPA 2010 S.R.L. per i lotti 3, 5, 12, 13, 14, 17, 25;
- RANGERS S.R.L. per i lotti 1, 2, 3, 6, 10;
- FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L. per i lotti 15, 17, 22, 23, 26;
- CSM GLOBAL SECURITY SERVICE S.R.L. per i lotti 9, 13;
- COSTITUENDO RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. - SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L. - ITALPROIM S.R.L. per i lotti 1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 26;
- COSTITUENDO RTI VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A. - GBM SOC. COOP. per il lotto 7;
- VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A. per il lotto 20;
- AVIC SULCIS S.R.L. per i lotti 20, 21, 22, 24, 26;
- ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.R.L. per i lotti 4, 9, 10, 11, 13, 24;
- GRUPPO SECUR S.P.A. per i lotti 1, 3, 4, 5, 9, 13;
- COSTITUENDO RTI CONTROLPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L. - LA SERVICE S.R.L. per il lotto 25;
- METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L. per il lotto 12;
- ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DI CANNAS B. & C. S.N.C. per i lotti 7, 9, 13;

e che dal verbale repertorio numero 7246 del 5 giugno 2018 – I parte risulta che l'operatore economico CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. non ha completato la presentazione della documentazione relativa all'offerta e, pertanto, è risultato escluso dal prosieguo della gara;

PRESO ATTO dello svolgimento della seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative presentate dagli operatori economici per la partecipazione alla procedura in oggetto tenutasi presso gli uffici della Stazione Appaltante, così come dai verbali repertorio numero 7246 del 5 giugno 2018–I parte, repertorio numero 7247 del 6 giugno 2018-II parte, repertorio numero 7248 del 7 giugno 2018-III parte, repertorio numero 7258 del 19 giugno 2018 – IV parte relativi alle sedute pubbliche di apertura delle buste amministrative presentate dagli operatori economici per la partecipazione alla procedura in oggetto, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la Determinazione n. G11870 del 10 settembre 2019 che ha approvato l'esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa a cura del RUP, giusta verbali n. 1 del 2 luglio 2019 e n. 2 del 2 settembre 2019 agli atti giacenti, come rettificata e integrata dalla determinazione n. G16630 del 3 dicembre 2019, e con la quale sono stati ammessi alle successive fasi di gara tutti i suddetti operatori economici eccetto CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A da tutti i lotti, GRUPPO SECUR S.P.A. con riferimento al solo lotto 5 e VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A. per il lotto 20, per i quali è stata disposta l'esclusione;

VISTA la Determinazione n. G15984 del 21 novembre 2019 di nomina della Commissione aggiudicatrice della gara in oggetto, già pubblicata sulla piattaforma di e-procurement;

PRESO ATTO dello svolgimento delle sedute pubbliche per l'apertura della busta tecnica, tenutasi presso gli uffici della Stazione Appaltante in data 28 novembre 2019 e 12 dicembre 2019 così come da verbale repertorio numero 7321 del 28.11.2019 – V parte e repertorio numero 7323 del 12.12.2019 – VI parte che, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che, come risulta dal suddetto verbale repertorio numero 7321 del 28.11.2019 – V parte, il concorrente ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DI CANNAS B & C S.N.C non ha prodotto a sistema la documentazione tecnica relativa alla partecipazione ai lotti 7, 9, 13 e il concorrente RANGERS S.R.L. non ha prodotto a sistema la documentazione tecnica relativa alla partecipazione al lotto 3;

RITENUTO, pertanto, di escludere i concorrenti ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DI CANNAS B & C S.N.C dalla partecipazione alla presente procedura con riferimento ai lotti 7, 9 e 13 e RANGERS S.R.L. dalla partecipazione alla presente procedura con riferimento al lotto 3;

PRESO ATTO dei verbali di seduta riservata della Commissione giudicatrice del 3.12.2019 (prima riunione), del 6.12.2019 (seconda riunione), del 11.12.2019 (terza riunione), del 18.12.2019 (quarta riunione), del 11.2.2020 (quinta riunione), del 13.2.2020 (sesta riunione), del 17.2.2020 (settima riunione), del 20.2.2020 (ottava riunione), del 20.5.2020 (nona riunione), del 27.5.2020 (decima riunione), del 3.6.2020 (undicesima riunione), che, sebbene non allegati, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

VISTA la Determinazione n. G06728 del 9 giugno 2020 avente ad oggetto "Esclusione di taluni operatori economici partecipanti alla "Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio", indetta con determinazione n. G18766 del 28 dicembre 2017" con la quale sono stati esclusi i concorrenti TEKNO.COM S.C.A R.L., GRUPPO SECUR S.P.A. e AVIC SULCIS S.R.L. dalla gara in oggetto con riferimento a tutti i lotti ai quali partecipano;

PRESO ATTO dello svolgimento della seduta pubblica per l'apertura delle buste economiche così come da verbale Repertorio numero 7333 del 15.6.2020 – VII parte che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO del fatto che nel corso della stessa seduta pubblica del 15 giugno 2020 il Presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato che i concorrenti GIS, mandataria del COSTITUENDO RTI GIS CONSORZIO STABILE - ELECTRON ITALIA S.R.L., con riferimento al lotto 6, e Consorzio SOR.GI, con riferimento al lotto 19, non hanno inserito nella busta relativa all'offerta tecnica la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara e che, pertanto, il COSTITUENDO RTI GIS CONSORZIO STABILE - ELECTRON ITALIA S.R.L. e il Consorzio SOR.GI erano stati esclusi dalla procedura con riferimento ai suddetti lotti;

PRESO ATTO che, in attuazione della previsione del Disciplinare di gara, non sono stati ammessi alla fase di apertura delle buste economiche i Concorrenti le cui offerte hanno conseguito un punteggio tecnico minore di 36 punti di seguito indicati:

- COOPSERVICE SOC.COOP. P.A. relativamente ai lotti 1 (punteggio 35,25), 2 (punteggio 35,42), 3 (punteggio 35,32), 5 (punteggio 34,59), 6 (punteggio 33,84), 9 (punteggio 35,32), 10 (punteggio 34,91), 13 (punteggio 35,61);
- COSTITUENDO RTI COSMOPOL SECURITY S.R.L. - I.R.T.E.T. S.R.L. relativamente ai lotti 1 (punteggio 27,30), 2 (punteggio 27,26), 4 (punteggio 28,79), 6 (punteggio 26,26), 8 (punteggio 28,47);
- COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE S.R.L. – VIGILANZA PRIVATA TURRIS S.R.L. relativamente ai lotti 1 (punteggio 27,28), 2 (punteggio 31,4), 8 (punteggio 33,72), 9 (punteggio 31,24), 10 (punteggio 31,05), 13 (punteggio 31,88);
- COSTITUENDO RTI GIS CONSORZIO STABILE - ELECTRON ITALIA S.R.L. (relativamente ai lotti 1 punteggio 24,30), 2 (punteggio 24,21), 3 (punteggio 24,47), 4 (punteggio 25,17), 5 (punteggio



- 24,15), 7 (punteggio 25,38), 8 (punteggio 25,03), 9 (punteggio 24,54), 10 (punteggio 24,25), 11 (punteggio 26,25), 12 (punteggio 25,58), 13 (punteggio 24,66);
- COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L. - SELCOM S.R.L. relativamente ai lotti 2 (punteggio 28,67), 8 (punteggio 30,17), 9 (punteggio 28,57);
 - COSTITUENDO RTI COSMOPOL S.P.A - SERVIZI VIGILANZA EUROPA 2010 S.R.L. relativamente ai lotti 3 (punteggio 25,22), 5 (punteggio 24,94), 12 (punteggio 26,85), 13 (punteggio 25,48), 14 (punteggio 27,19), 17 (punteggio 27,21), 25 (punteggio 27,31);
 - ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.R.L. relativamente ai lotti 4 (punteggio 27,90), 9 (punteggio 26,58), 10 (punteggio 26,38), 11 (punteggio 29,57), 13 (punteggio 26,92), 24 (punteggio 21,52);
 - COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE S.P.A. - TMC TECHNOLOGY S.R.L. relativamente al lotto 6 (punteggio 35,08);
 - COSTITUENDO RTI VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A. - GBM SOC. COOP. relativamente al lotto 7 (punteggio 30,15);
 - COSTITUENDO RTI COSMOPOL BASILICATA S.R.L. – SECURPOL S.R.L. relativamente al lotto 7 (punteggio 26,55), 11 (punteggio 27,83);
 - COSTITUENDO RTI POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L.- ASTER VIGILANZA S.R.L. relativamente al lotto 9 (punteggio 25,16), 10 (punteggio 24,77);
 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. relativamente al lotto 14 (punteggio 33,54), 15 (punteggio 33,56), 16 (punteggio 33,54), 17 (punteggio 33,48), 18 (punteggio 33,70), 19 (punteggio 34,40), 21 (punteggio 34,17), 22 (punteggio 33,88), 23 (punteggio 33,52), 24 (punteggio 34,85), 25 (punteggio 33,67), 26 (punteggio 33,76);
 - TV SERVICES S.R.L. relativamente al lotto 14 (punteggio 29,06), 15 (punteggio 29,11), 16 (punteggio 29,11), 17 (punteggio 29,14), 18 (punteggio 29,39), 19 (punteggio 30,30), 20 (punteggio 34,12), 21 (punteggio 29,70), 22 (punteggio 29,46), 23 (punteggio 28,89), 24 (punteggio 30,02), 26 (punteggio 29,13);
 - GIS CONSORZIO STABILE relativamente al lotto 14 (punteggio 26,17), 15 (punteggio 26,31), 16 (punteggio 26,22), 17 (punteggio 26,25), 18 (punteggio 26,46), 19 (punteggio 28,15), 20 (punteggio 28,11), 21 (punteggio 26,58), 22 (punteggio 26,47), 23 (punteggio 26,06), 24 (punteggio 26,81), 25 (punteggio 26,45), 26 (punteggio 26,30);
 - SERVICES GROUP S.R.L. relativamente al lotto 14 (punteggio 22,45), 15 (punteggio 22,47), 16 (punteggio 22,50), 17 (punteggio 22,53), 18 (punteggio 22,69), 19 (punteggio 24,43), 20 (punteggio 25,03), 21 (punteggio 22,98), 22 (punteggio 22,69), 23 (punteggio 22,33), 24 (punteggio 23,21), 25 (punteggio 22,76), 26 (punteggio 22,52);
 - ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L. relativamente al lotto 15 (punteggio 35,06), 21 (punteggio 35,53), 22 (punteggio 35,31);
 - COSMOPOL BASILICATA S.R.L. relativamente al lotto 15 (punteggio 27,11), 20 (punteggio 29,74), 24 (punteggio 28,00);
 - COSMOPOL SECURITY S.R.L. relativamente al lotto 16 (punteggio 27,24), 23 (punteggio 27,02), 26 (punteggio 27,28);
 - POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L. relativamente al lotto 18 (punteggio 27,38), 19 (punteggio 27,72), 21 (punteggio 27,60), 22 (punteggio 27,37);

Che sono, pertanto, esclusi dalla gara in oggetto con riferimento ai suddetti lotti;

PRESO ATTO del verbale di seduta riservata del 15 giugno 2020 della Commissione aggiudicatrice nella quale, viste le offerte economiche presentate dagli operatori economici, sono stati attribuiti i punteggi economici;

PRESO ATTO in particolare delle graduatorie risultanti per i singoli lotti dalla somma dei punteggi tecnici ed economici conseguiti dagli operatori, di cui all' **Allegato 1** alla presente determinazione, già oggetto di pubblicazione sulla piattaforma telematica in data 8 luglio 2020;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 521566 del 15/06/2020, con la quale le Società INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. (di seguito anche ISSV S.P.A.) e SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. – richiamando l'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 50/2016, la delibera ANAC n. 244 dell'8 marzo 2017 e la decisione del Consiglio di Stato n. 6216/2019 – hanno comunicato il preteso subentro della ISSV S.P.A. alla SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. come mandataria del COSTITUENDO RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.- SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L.- ITALPROIM S.R.L. per i lotti 1, 2, 3, 9, 10, 13;

VISTA la nota prot. n. 612498 del 09/07/2020 con la quale si è richiesto alla ISSV S.P.A. e alla SEVITALIA SICUREZZA S.R.L., di fornire la documentazione utile all'esame della comunicazione di subentro nonché di specificare gli elementi e il titolo, con particolare riferimento al rapporto giuridico intercorrente tra la richiedente ISSV S.P.A. e la SEVITALIA SICUREZZA S.R.L., legittimante la suddetta comunicazione di subentro;

VISTA la nota di riscontro acquisita al prot. 626573 del 15/07/2020 e la relativa documentazione allegata da cui è emerso quanto segue:

- a) con atto rep. 14141 del 22/12/2014, la SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. ha affittato il ramo d'azienda di proprietà della CENTRALPOL S.R.L., attiva nel settore della vigilanza armata;
- b) tale acquisizione ha consentito alla SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. – prima di allora attiva nel settore della vigilanza non armata – di partecipare come mandataria del costituendo RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.- SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L.- ITALPROIM S.R.L. alla gara in questione indetta dalla Regione Lazio indetta con determinazione n. G18766 del 28 dicembre 2017, con riferimento agli specifici lotti nn. 1, 2, 3, 9, 10 e 13;
- c) la CENTRALPOL S.R.L. (in bonis) non ha partecipato alla procedura di gara di cui in oggetto;
- d) con sentenza n. 481 del 17/06/2019, la CENTRALPOL S.R.L. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma;
- e) con comunicazione del 01/08/2019, la Curatela del Fallimento CENTRALPOL S.R.L. ha comunicato alla SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. l'intervenuta risoluzione ex art. 79 L.F. del contratto d'affitto del ramo d'azienda rep. 14141 del 22/12/2014 e dell'addendum del 24/06/2015 rep. 150111;
- f) il Curatore del Fallimento CENTRALPOL S.R.L. ha indetto una procedura competitiva per l'affidamento del ramo d'azienda de quo, all'esito della quale è risulta aggiudicataria la ISSV S.P.A.;
- g) con verbale di retrocessione del 13/05/2020, la SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. ha riconsegnato al Curatore del Fallimento CENTRALPOL S.R.L. il ramo d'azienda;
- h) con atto rep. 6069 del 01/06/2020, successivo alla retrocessione da parte della SEVITALIA SICUREZZA S.R.L., la ISSV S.P.A. ha acquisito in affitto il ramo d'azienda di proprietà della CENTRALPOL S.R.L. per una durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori sei mesi;

VISTA la determinazione n. G09779 del 24/08/2020 con la quale, con riferimento alla procedura di gara relativa al servizio di vigilanza armata per le sedi della Regione Lazio, si dispone l'esclusione e la decadenza dall'aggiudicazione del Lotto 3 – "ROMA UNO" disposta, con Determinazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, n. G00981 del 04/02/2020, in favore del RTI costituito tra la SEVITALIA SICUREZZA (mandataria) e GSA (mandante), per la perdita dei requisiti richiesti e, in particolare, le motivazioni rappresentate nella stessa determinazione che qui si richiamano integralmente in quanto conferenti;

CONSIDERATO che, per effetto del Fallimento CENTRALPOL S.R.L. e della conseguente retrocessione da parte della SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. alla Curatela al Fallimento del ramo di azienda, la mandataria SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. ha perso parte dei requisiti "per mezzo" dei quali il relativo RTI ha partecipato alla gara con riferimento ai lotti 1, 2, 3, 9, 10, 13;

PRESO ATTO della perdita, da parte del COSTITUENDO RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.- SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L.- ITALPROIM S.R.L. del possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara per la partecipazione al procedimento, requisiti che devono risultare esistenti con continuità nel corso di tutto il procedimento, dalla data di interruzione del rapporto giuridico di affitto da parte della SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.;

RITENUTO che non può ritenersi derogabile, nella specie, il principio di immodificabilità del RTI di cui all'art. 48, comma 9, D.lgs. 50/2016, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui ai commi 17 e 19 della stessa disposizione in considerazione del fatto che, nella specie, risulta fallito, come documentalmente accertato, non già l'operatore economico che stava partecipando alla gara, ma un soggetto terzo (ovvero la CENTRALPOL S.R.L.) rimasto del tutto estraneo alla procedura concorsuale e del fatto che, nel corso del procedimento, si è verificata la perdita di requisiti;

RITENUTO, inoltre, che il COSTITUENDO RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.- SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L.- ITALPROIM S.R.L. non potrebbe nemmeno legittimamente avvalersi, per la partecipazione a questa procedura, di un altro e diverso soggetto ausiliare che metta a disposizione i requisiti che erano già in possesso di SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. quando la stessa risultava affittuaria del sopradetto ramo di azienda, atteso che la predetta SEVITALIA SICUREZZA S.R.L., nel partecipare alla gara, ha speso non già requisiti temporaneamente acquisiti in regime di avvalimento da altro operatore economico con riferimento alla specifica gara, bensì requisiti di propria esclusiva titolarità posseduti in forza del contratto di affitto di ramo di azienda e, pertanto non essendo stato fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, non risulta in alcun modo applicabile l'art. 89, co. 3 D. Lgs. n. 50/2016, non potendosi equiparare l'istituto dell'affitto di ramo di azienda (e la correlata spendita dei requisiti in sede di gara) all'istituto dell'avvalimento;

PRESO ATTO, inoltre, che le imprese mandanti del COSTITUENDO RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.- SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L.- ITALPROIM S.R.L. non posseggono i requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara;

PRESO ATTO, quindi, della impossibilità di sostituire la mandataria con altro soggetto facente parte del costituendo RTI in possesso dei prescritti requisiti e dell'impossibilità della mandataria di avvalersi di altro soggetto;

RITENUTO pertanto che, in considerazione di quanto sopra nonché delle ulteriori motivazioni di cui alla citata determinazione n. G09779 del 24/08/2020 che vengono quindi espressamente confermati, ricorrano nella specie i presupposti per dichiarare la esclusione dell'operatore economico COSTITUENDO RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.- SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L.- ITALPROIM S.R.L. dal proseguimento della procedura con riferimento ai lotti 1, 2, 3, 9, 10, 13;

DATO ATTO delle previsioni del Disciplinare di gara di seguito riportate: *"a ciascun concorrente che risulti primo in graduatoria nei Lotti da 1 a 13 ("Lotti Vigilanza") potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 3 Lotti in ragione dell'ordine decrescente di rilevanza economica dei Lotti per i quali sia risultato primo nella graduatoria, a condizione che su tutti i Lotti siano presentate offerte in numero tale da permettere lo scorrimento della graduatoria"* ed altresì che *"a ciascun concorrente che risulti primo in graduatoria nei Lotti da 14 a 26 ("Lotti Guardiania") potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 3 Lotti in ragione dell'ordine decrescente di rilevanza economica dei Lotti per i quali sia risultato primo nella graduatoria, a condizione che su tutti i Lotti siano presentate offerte in numero tale da permettere lo scorrimento della graduatoria"*;

PRESO ATTO che la graduatoria per i singoli lotti, in applicazione dei limiti di aggiudicazione previsti dal Disciplinare di gara, tenendo conto dell'esclusione dell'operatore economico COSTITUENDO RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. - SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L. - ITALPROIM S.R.L., è quella riportata **nell'Allegato 2** alla presente determinazione;

CONSIDERATO altresì che, all'esito della seduta pubblica del 15 giugno 2020 e delle valutazioni della Commissione giudicatrice di cui al verbale di seduta riservata del 15 giugno 2020 suddetto, le offerte dei seguenti operatori economici provvisoriamente primi e secondi nella graduatoria stilata in applicazione dei limiti di aggiudicazione previsti dal Disciplinare di gara della procedura in argomento, sono risultate sospette di anomalia ai sensi dell'art. 97 co.3 del D.Lgs. n.50/16 con conseguente necessità di attivare il sub-procedimento previsto dalla medesima disposizione:

Operatori economici	LOTTI
COSTITUENDO RTI SECURITY SERVICE S.R.L. - CSS SERVIZI S.R.L.	1, 2, 5, 11
COSTITUENDO RTI SICURITALIA S.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	2, 5
COSTITUENDO RTI ITALPOL VIGILANZA S.R.L. - GIA.MA S.R.L. - STANDARD SYSTEM ENGINEERING S.R.L.	6
COSTITUENDO RTI SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	14, 17, 25
SECURITY SERVICE S.R.L.	14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25
COSTITUENDO RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. - GIA.MA S.R.L.	15, 19, 21, 22, 24
CONSORZIO SOR.GI.	20

CONSIDERATO che, inoltre, la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno attivare il sub-procedimento di verifica di congruità anche per ulteriori offerte presentate da altri operatori economici per i lotti di seguito indicati ai sensi dell'art. 97 co.1 del citato D.Lgs. n.50/16:

Operatori economici	LOTTI
COSTITUENDO RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. - SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L. - ITALPROIM S.R.L.	1, 3, 9, 10, 13, 16, 23, 26
COSTITUENDO RTI SICURITALIA S.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	3, 4, 6, 10, 13
COSTITUENDO RTI ITALPOL VIGILANZA S.R.L. - GIA.MA S.R.L. - STANDARD SYSTEM ENGINEERING S.R.L.	7, 8
COSTITUENDO RTI SECURITAS METRONOTTE S.R.L. - INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE S.P.A.	7

COSTITUENDO RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. - MONDIALPOL SECURITY S.P.A. - SECURPLANET S.R.L. - EDILCOP S.R.L.	4, 8, 9, 11
COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE S.P.A. - TMC TECHNOLOGY S.R.L.	12
METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L.	12
CONSORZIO SOR.GI.	16, 18, 23, 26
COSTITUENDO RTI GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L.	20

PRESO ATTO del verbale delle sedute riservate del 28 e 30 del mese di ottobre, che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i quali il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice, ha verificato i giustificativi trasmessi dagli operatori le cui offerte sono risultate sospette di anomalia e/o sottoposte a verifica di congruità, richiesti con nota trasmessa in data 9.07.2020, e le eventuali integrazioni alle spiegazioni, richieste in data 28.9.2020, ed, all'esito della verifica della documentazione pervenuta, ha ritenuto attendibili le giustificazioni presentate da tutti gli operatori suddetti con riferimento ai lotti sopra indicati e che, pertanto, le graduatorie definitive sono quelle riportate nell'**Allegato 2**;

PRESO ATTO che con nota datata 15 gennaio 2020, pervenuta tramite piattaforma e conservata agli atti, l'operatore economico SICURITALIA S.P.A. ha comunicato di aver effettuato talune operazioni societarie tra le quali il cambio di ragione sociale in SICURITALIA IVRI S.P.A. (in breve anche SICURITALIA S.P.A.);

PRESO ATTO che con nota datata 13 gennaio 2020, pervenuta tramite piattaforma e conservata agli atti la SECURPLANET S.R.L. mandante del costituendo RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A./MONDIALPOL SECURITY S.P.A./ SECURPLANET S.R.L. / EDILCOP S.R.L. ha comunicato la variazione della denominazione sociale in LUONGO SECURITY S.R.L.;

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare i lotti come segue:

Lotto	Codice CIG	Fornitore	Prezzo offerto
1	7334842718	COSTITUENDO RTI SECURITY SERVICE S.R.L. - CSS SERVIZI S.R.L.	11.667.640,00 €
2	7334849CDD	COSTITUENDO RTI SECURITY SERVICE S.R.L. - CSS SERVIZI S.R.L.	17.515.380,00 €
3	7334852F56	COSTITUENDO RTI SICURITALIA S.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	5.084.759,52 €
4	733485302E	COSTITUENDO RTI SICURITALIA S.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	3.511.855,20 €
5	73348551D4	COSTITUENDO RTI SECURITY SERVICE S.R.L. - CSS SERVIZI S.R.L.	14.301.360,00 €
6	7334859520	COSTITUENDO RTI ITALPOL VIGILANZA S.R.L. - GIA.MA S.R.L. - STANDARD SYSTEM ENGINEERING S.R.L.	7.118.000,00 €
7	73348616C6	COSTITUENDO RTI ITALPOL VIGILANZA S.R.L. - GIA.MA S.R.L. - STANDARD SYSTEM ENGINEERING S.R.L.	5.023.080,00 €

8	733486386C	COSTITUENDO RTI ITALPOL VIGILANZA S.R.L. - GIA.MA S.R.L. - STANDARD SYSTEM ENGINEERING S.R.L.	10.293.280,00 €
9	7334865A12	COSTITUENDO RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. - MONDIALPOL SECURITY S.P.A. - LUONGO SECURITY S.R.L. - EDILCOP S.R.L.	2.349.720,00 €
10	7334867BB8	COSTITUENDO RTI SICURITALIA S.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	4.677.560,00 €
11	7334868C8B	COSTITUENDO RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. - MONDIALPOL SECURITY S.P.A. - LUONGO SECURITY S.R.L. - EDILCOP S.R.L.	4.698.312,00 €
12	73348730AF	COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE S.P.A. - TMC TECHNOLOGY S.R.L.	1.425.012,80 €
13	7334876328	COSTITUENDO RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. - MONDIALPOL SECURITY S.P.A. - LUONGO SECURITY S.R.L. - EDILCOP S.R.L.	2.718.720,00 €
14	73348795A1	COSTITUENDO RTI SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	10.308.600,00 €
15	7334880674	SECURITY SERVICE S.R.L.	3.046.400,00 €
16	73348849C0	CONSORZIO SOR.GI.	1.248.500,00 €
17	7334886B66	COSTITUENDO RTI SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	4.798.800,00 €
18	7334888D0C	SECURITY SERVICE S.R.L.	1.525.200,00 €
19	733489205D	COSTITUENDO RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. - GIA.MA S.R.L.	2.155.160,00 €
20	7334894203	CONSORZIO SOR.GI.	1.393.200,00 €
21	73348952D6	COSTITUENDO RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. - GIA.MA S.R.L.	3.865.580,00 €
22	733489747C	COSTITUENDO RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. - GIA.MA S.R.L.	1.828.800,00 €
23	733490289B	COSTITUENDO RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. - SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L. - ITALPROIM S.R.L.	1.071.900,00 €
24	7334905B14	SECURITY SERVICE S.R.L.	2.244.800,00 €
25	7334910F33	COSTITUENDO RTI SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	5.346.740,00 €
26	733491100B	CONSORZIO SOR.GI.	454.000,00 €
		TOTALE	129.672.359,52 €

RITENUTO di approvare la graduatoria completa per tutti i lotti di gara riportata nell'**Allegato 2** alla presente determinazione;

RITENUTO, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria nazionale ed, in particolare, delle ulteriori misure organizzative per la gestione della Pandemia da Covid-19 nelle sedi di lavoro della Regione Lazio, di cui alla Circolare nota prot. 868273 del 9.10.2020, di comunicare l'esito della valutazione delle offerte sospette di anomalia di cui al precedente verbale mediante la funzione di messaggistica presente sulla piattaforma di e-procurement della Centrale Acquisti e non tramite seduta pubblica come previsto dal disciplinare di gara;

PRESO ATTO che è stata avviata l'istruttoria sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e che, pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della suddetta istruttoria, applicando, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto disposto dall'art. 86, comma 2-bis del Dlgs 50/2016;

PRESO ATTO che è stato richiesto agli operatori economici aggiudicatari, e quelli che seguono immediatamente gli stessi in graduatoria, di comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e che gli stessi operatori economici hanno comprovato quanto dichiarato per la partecipazione alla procedura in oggetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera a), del D. Lgs 50/2016 il presente atto verrà trasmesso ai soggetti interessati;

RITENUTO opportuno, inoltre, trasmettere la presente determinazione alle Aziende Sanitarie regionali al fine di consentire, a seguito della stipula della Convenzione, l'emissione dei rispettivi ordinativi di fornitura;

RITENUTO altresì di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

RITENUTO di porre a carico dei soggetti risultati aggiudicatari le spese anticipate dall'Amministrazione regionale per la pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla GUR e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

RITENUTO inoltre opportuno, tenuto anche conto di quanto indicato nelle "Linee Guida sulla trasparenza e pubblicità degli appalti pubblici" elaborate dall'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – ITACA ed emenate in data 13 giugno 2013, al fine di garantire uniformità di trattamento nella ripartizione degli oneri di pubblicazione, di suddividere tali costi in maniera proporzionale al valore posto a base d'asta dei lotti aggiudicati a ciascun soggetto;

TENUTO CONTO che i soggetti esecutori del contratto sosterranno le relative spese di gestione e di esecuzione e, come specificato negli atti di gara ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016 che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima, nomineranno un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell'Esecuzione del Contratto

PRESO ATTO che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali di seduta pubblica e riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 99 del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul Sito della stazione appaltante nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di Gara", sul profilo del committente nella sezione dedicata alla iniziativa, su Osservatorio dei contratti pubblici - Sezione regionale e sul B.U.R.L.;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

- di prendere atto delle risultanze dei verbali di seduta pubblica e di seduta riservata citati in premessa;
- di approvare l'operato del RUP nelle varie fasi di gara;



- di approvare l'operato della Commissione aggiudicatrice relativamente alla fase di apertura e valutazione dell'offerta tecnica ed economica, nonché di supporto al RUP con riferimento alla fase di verifica delle offerte sospette di anomalia e/o sottoposte a verifica di congruità e, conseguentemente:
 - 1) di dichiarare l'esclusione del concorrente ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DI CANNAS B & C S.N.C dalla partecipazione alla presente procedura con riferimento ai lotti 7, 9 e 13 e il concorrente RANGERS S.R.L. dalla partecipazione alla presente procedura con riferimento al lotto 3;
 - 2) di dichiarare l'esclusione del COSTITUENDO RTI GIS CONSORZIO STABILE - ELECTRON ITALIA S.R.L. con riferimento al lotto 6 e il Consorzio SOR.GI con riferimento al lotto 19 per non aver inserito nella busta relativa all'offerta tecnica la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara;
 - 3) di dichiarare l'esclusione dei seguenti operatori economici:
 - COOPSERVICE SOC.COOP. P.A. relativamente ai lotti 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13;
 - COSTITUENDO RTI COSMOPOL SECURITY S.R.L. - I.R.T.E.T. S.R.L. relativamente ai lotti 1, 2, 4, 6, 8;
 - COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE S.R.L. - VIGILANZA PRIVATA TURRIS S.R.L. relativamente ai lotti 1, 2, 8, 9, 10, 13;
 - COSTITUENDO RTI GIS CONSORZIO STABILE - ELECTRON ITALIA S.R.L. relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
 - COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L. - SELCOM S.R.L. relativamente ai lotti 2, 8, 9;
 - COSTITUENDO RTI COSMOPOL S.P.A. - SERVIZI VIGILANZA EUROPA 2010 S.R.L. relativamente ai lotti 3, 5, 12, 13, 14, 17, 26;
 - ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA DELLA PROVINCIA DI VITERBO S.R.L. relativamente ai lotti 4, 9, 10, 11, 13, 24;
 - COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE S.P.A. - TMC TECHNOLOGY S.R.L. relativamente al lotto 6;
 - COSTITUENDO RTI VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.P.A. - GBM SOC. COOP. relativamente al lotto 7;
 - COSTITUENDO RTI COSMOPOL BASILICATA S.R.L. - SECURPOL S.R.L. relativamente ai lotti 7, 11;
 - COSTITUENDO RTI POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L.- ASTER VIGILANZA S.R.L. relativamente ai lotti 9, 10;
 - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. relativamente ai lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
 - TV SERVICES S.R.L. relativamente ai lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26;
 - GIS CONSORZIO STABILE relativamente ai lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
 - SERVICES GROUP S.R.L. relativamente ai lotti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
 - ISTITUTO DI VIGILANZA ARGO S.R.L. relativamente ai lotti 15, 21, 22;
 - COSMOPOL BASILICATA S.R.L. relativamente ai lotti 15, 20, 24;
 - COSMOPOL SECURITY S.R.L. relativamente ai lotti 16, 23, 26;
 - POLIZIOTTO NOTTURNO S.R.L. relativamente ai lotti 18, 19, 21, 22;
 per avere conseguito in sede di valutazione tecnica un punteggio inferiore a 36 punti;
 - 4) di dichiarare l'esclusione dell'operatore economico COSTITUENDO RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.- SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L.- ITALPROIM S.R.L. con riferimento ai lotti 1, 2, 3, 9, 10, 13 per la perdita del possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara per la partecipazione al procedimento;
 - 5) di approvare la graduatoria completa per tutti i lotti di gara riportata nell'**Allegato 2** alla presente determinazione;

- 6) di disporre l'aggiudicazione della gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio indetta con determinazione n. G18766 del 28 dicembre 2017 in favore dei seguenti operatori economici, per i lotti parimenti di seguito indicati ed a fronte di un importo complessivo quadriennale di 129.672.359,52 € i.e.:

Lotto	Codice CIG	Fornitore	Prezzo offerto
1	7334842718	COSTITUENDO RTI SECURITY SERVICE S.R.L. - CSS SERVIZI S.R.L.	11.667.640,00 €
2	7334849CDD	COSTITUENDO RTI SECURITY SERVICE S.R.L. - CSS SERVIZI S.R.L.	17.515.380,00 €
3	7334852F56	COSTITUENDO RTI SICURITALIA S.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	5.084.759,52 €
4	733485302E	COSTITUENDO RTI SICURITALIA S.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	3.511.855,20 €
5	73348551D4	COSTITUENDO RTI SECURITY SERVICE S.R.L. - CSS SERVIZI S.R.L.	14.301.360,00 €
6	7334859520	COSTITUENDO RTI ITALPOL VIGILANZA S.R.L. - GIA.MA S.R.L. - STANDARD SYSTEM ENGINEERING S.R.L.	7.118.000,00 €
7	73348616C6	COSTITUENDO RTI ITALPOL VIGILANZA S.R.L. - GIA.MA S.R.L. - STANDARD SYSTEM ENGINEERING S.R.L.	5.023.080,00 €
8	733486386C	COSTITUENDO RTI ITALPOL VIGILANZA S.R.L. - GIA.MA S.R.L. - STANDARD SYSTEM ENGINEERING S.R.L.	10.293.280,00 €
9	7334865A12	COSTITUENDO RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. - MONDIALPOL SECURITY S.P.A. - LUONGO SECURITY S.R.L. - EDILCOP S.R.L.	2.349.720,00 €
10	7334867BB8	COSTITUENDO RTI SICURITALIA S.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	4.677.560,00 €
11	7334868C8B	COSTITUENDO RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. - MONDIALPOL SECURITY S.P.A. - LUONGO SECURITY S.R.L. - EDILCOP S.R.L.	4.698.312,00 €
12	73348730AF	COSTITUENDO RTI ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE S.P.A. - TMC TECHNOLOGY S.R.L.	1.425.012,80 €
13	7334876328	COSTITUENDO RTI INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. - MONDIALPOL SECURITY S.P.A. - LUONGO SECURITY S.R.L. - EDILCOP S.R.L.	2.718.720,00 €
14	73348795A1	COSTITUENDO RTI SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	10.308.600,00 €
15	7334880674	SECURITY SERVICE S.R.L.	3.046.400,00 €
16	73348849C0	CONSORZIO SOR.GI.	1.248.500,00 €
17	7334886B66	COSTITUENDO RTI SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	4.798.800,00 €

ei

18	7334888D0C	SECURITY SERVICE S.R.L.	1.525.200,00 €
19	733489205D	COSTITUENDO RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. - GIA.MA S.R.L.	2.155.160,00 €
20	7334894203	CONSORZIO SOR.GI.	1.393.200,00 €
21	73348952D6	COSTITUENDO RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. - GIA.MA S.R.L.	3.865.580,00 €
22	733489747C	COSTITUENDO RTI ITALPOL SERVIZI FIDUCIARI S.R.L. - GIA.MA S.R.L.	1.828.800,00 €
23	733490289B	COSTITUENDO RTI SEVITALIA SICUREZZA S.R.L. - SICE GLOBAL SOLUTION S.R.L. - ITALPROIM S.R.L.	1.071.900,00 €
24	7334905B14	SECURITY SERVICE S.R.L.	2.244.800,00 €
25	7334910F33	COSTITUENDO RTI SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - ROMA UNION SECURITY S.R.L.	5.346.740,00 €
26	733491100B	CONSORZIO SOR.GI.	454.000,00 €
		TOTALE	129.672.359,52 €

- di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, applicando, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto disposto dall'art. 86, comma 2-bis del Dlgs 50/2016;
- di trasmettere, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il presente atto ai soggetti interessati, nonché alle Aziende Sanitarie regionali al fine di consentire, a seguito della stipula delle Convenzioni, l'emissione degli ordinativi di fornitura;
- di trasmettere gli atti per la stipula del relativo contratto ai soggetti esecutori del contratto che sosterranno le relative spese di gestione e di esecuzione e, come specificato negli atti di gara ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016 che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima, nomineranno un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
- di dare atto che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali di seduta pubblica e riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 99 del d.lgs. 50/2016;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Sito della stazione appaltante nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di Gara", sul profilo del committente nella sezione dedicata alla iniziativa, su Osservatorio dei contratti pubblici - Sezione regionale e sul B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Direttore Regionale

li

Copia





**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE LAZIO**

CONVENZIONE



**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE
LAZIO (LOTTO 26 – GUARDIANIA – POLICLINICO TOR VERGATA)**

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, di seguito denominato “Committente”, nella persona di Andrea Sabbadini, nato a Padova, Prov. PD, il 29/12/1979, in qualità di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti, autorizzata alla stipula della presente Convenzione (“Convenzione”) in virtù dei poteri conferitigli con DGR n. 605 del 8 settembre 2020,

E

L’Impresa Consorzio Sor.Gi., con sede in Scafati, Prov. SA, Via Oberdan, n. 11/12, CAP 84018, C.F. n. 05566070651, e P. IVA n. 05566070651, iscritta presso il Registro delle Imprese di Salerno, al n. 05566070651 – REA 456165, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Salerno, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di Antonio Sorrentino, nato a Torre Del Greco, il 05/04/1961, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli dall’Assemblea dei soci a mezzo di verbale di assemblea e di Statuto, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) La Regione Lazio, con Determinazione n. G18766 del 28 dicembre 2017, ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania presso le sedi delle Aziende sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. Serie S250, 527424-2017-IT del 30/12/2017 e sulla GURI n. 149, quinta serie speciale del 29/12/2017;
- b) con Determinazione n. G13735 del 19/12/2020 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 26 della procedura di gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;



- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 16,97% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 454.000,00 quattrocentocinquantaquattromila/00) per un ammontare complessivo di € 77.046,18 (settantasettemilaquarantasei/18) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 30 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la



costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione, si intende per:
 - a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";
 - b) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
 - c) **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
 - d) **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - e) **Fornitore:** Il soggetto risultato aggiudicatario che, in quanto tale, sottoscrive la presente Convenzione obbligandosi a quanto nella stessa previsto e ad eseguire gli ordinativi di fornitura;
 - f) **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire il servizio oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
 - g) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è regolata:
 - a. dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;



- b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c. dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- a. gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b. custodia della documentazione tecnica dei servizi oggetto di fornitura;
 - c. stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore;
- mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:*
- a. emissione di Ordinativi di fornitura;
 - b. ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - c. gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.



Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto 26 a Euro 454.000,00 IVA esclusa.
3. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..
4. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di autorizzare la proroga dei contratti stipulati dalle Aziende alle condizioni originarie, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente una sola volta e per un massimo di 6 mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli. Il contratto prorogato è risolto, anche prima del termine stabilito nella proroga, nel giorno dell'attivazione del servizio della nuova procedura che sarà comunicato prontamente dall'Azienda al fornitore;

Articolo 5

Durata

1. La Convenzione, che verrà stipulata a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Regione Lazio potranno emettere l'Ordinativo di Fornitura.
2. La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte della Regione Lazio, di ulteriori 12 (dodici) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti e fino al raggiungimento dei medesimi massimali spendibili.



3. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura avranno per tutte le Aziende Sanitarie una durata corrispondente a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 6

Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Regione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo



contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per le eventuali inadempienze delle Aziende Sanitarie degli obblighi scaturiti dagli Ordinativi di Fornitura emessi.
9. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora a erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto di fornitura, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 7

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a. eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;



- d. erogare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
- e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione e alle singole Aziende Sanitarie contraenti di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai livelli di servizio predisposti;
- f. dotare il personale di divise e di dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- g. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- h. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di guardiania;
- i. manlevare e tenere indenne la Regione nonché le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- j. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- k. su richiesta scritta dalla Regione Lazio o delle singole Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali



detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

Articolo 8

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione del servizio richiesto in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. La remunerazione prevista per ciascun servizio erogato si intende comprensiva di qualsiasi onere o spesa.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali e pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio e delle migliorie offerte e di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 9

Verifiche e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
4. Il Fornitore, deve inviare ogni giorno, entro le ore nove, al Responsabile del Servizio dell'Azienda Contraente un resoconto riportante gli eventuali eventi anomali verificatisi nelle h



- 24 precedenti. Rimane inoltre ferma la facoltà, per l'Amministrazione interessata, di richiedere al Fornitore ulteriore elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, di particolari servizi che richiedono un controllo e verifica delle attività svolte.
5. Il Fornitore dovrà garantire presso ciascun presidio la tenuta di un Registro di Esecuzione del Servizio nel quale dovranno essere annotati quotidianamente tutte le attività effettuate, relative sia ai servizi di vigilanza armata fissa che ai servizi di vigilanza aggiuntiva con relative quantità erogate (es. numero ore, numero ronde, ecc.), nonché tutti gli eventi anomali rilevati nel corso delle attività svolte. Fatta salvo quanto descritto al precedente capoverso relativamente a eventuali eventi anomali, il Registro dovrà essere trasmesso con cadenza settimanale al Responsabile del Servizio.
 6. Il Fornitore è tenuto, inoltre, a redigere annualmente un documento denominato Resoconto annuale e a consegnarlo al Responsabile del Servizio dell'Azienda Sanitaria entro l'ultimo giorno del mese successivo all'anno di riferimento. Il documento ha la finalità di illustrare l'andamento del Contratto di fornitura e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione dei Servizi.
 7. L'Azienda Sanitaria, allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appalto, attiva procedure di verifica e controllo del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati alla figura del Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata.
 8. Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con la impresa aggiudicataria.
 9. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard stabiliti, il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente di Struttura della Impresa richiedendo l'immediato intervento correttivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
 10. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste all'art. 14 della presente Convenzione.
 11. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.



Articolo 10

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Sanitarie contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta Economica, di seguito riportati, e dei quantitativi di prestazione effettivamente erogati.

LOTTO 26

ASL/AAOO	Servizi	Quantità totali (per 48 mesi) (q)	Unità di Misura del prezzo unitario offerto	Prezzo unitario offerto in cifre (p) Euro, IVA esclusa	Prezzo unitario offerto in lettere (p) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in cifre (p*q) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in lettere (p*q) Euro, IVA esclusa
POLICLINICO TOR VERGATA	Guardiania	40.000 ore	Euro a ora	11,15	undici euro e quindici centesimi	446.000,00	quattrocento e sessantasei mila

Valore complessivo offerto per il Lotto 26

446.000,00	quattrocento e sessantasei mila
------------	---------------------------------

2. Tutti i corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi oltre a quanto sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti



al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.
8. A partire dal secondo anno di contratto, il Fornitore potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi in base a maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 *“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata –modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015”*, come modificato dal Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 2 luglio 2019, e da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG ad esso associato e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la



facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT58A0306940304100000004272.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.



7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010.

Articolo 13

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
 - d. si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta



la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14

Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali di cui a seguire.
2. L'applicazione delle penali avverrà semplicemente inviando una comunicazione per PEC, e cioè senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.
3. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto della Regione Lazio e di ciascuna Azienda Sanitaria contraente alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.
4. In ogni caso la Regione Lazio nonché ciascuna Azienda Sanitaria contraente hanno la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danni subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.
5. Nel seguito sono specificate, le modalità con cui saranno determinate le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ad alcuni obblighi contrattuali:
 - Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'avvio dei servizi, verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Per ogni inadempienza relativa ai servizi, ciascuna Amministrazione applicherà una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza così come di seguito definito: (i) *Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;* (ii) *Inadempienza media: 0,7 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;* (iii) *Inadempienza grave: 1,0 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura.*
 - Per ogni inadempienza relativa al servizio di *Contact Center*, ciascuna Azienda Sanitaria applicherà una penale pari a 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;



- Per ogni inadempienza relativa agli obblighi di formazione del personale, così come disciplinati nel presente capitolato e/o nelle eventuali offerte migliorative proposte dal Fornitore in sede di offerta tecnica, ciascuna Azienda Sanitaria applicherà una penale pari a 1 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al relativo paragrafo, verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente per PEC; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 8. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
 9. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
 10. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
 11. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio



Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 15

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad Euro 77.046,18 (settantasettemilaquarantasei/18), mediante Cauzione definitiva emessa da ABC Asigurari Reasigurari SA.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto all'articolo 12 della presente Convenzione, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione Lazio, ove la



garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o il Committente hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Atto di Adesione e/o la Convenzione.

Articolo 16

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.



6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 17

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.
4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 18

Clausola sociale

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Quadro stipulato in data 19/12/2017 tra la Regione Lazio, CGIL CISL UIL del Lazio e Aniem Lazio, Confartigianato, Confapi, CNA e FEDERLAZIO, avente ad oggetto "Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di beni, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità", è volontà della Regione Lazio tutelare e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, conformemente all'orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di "clausole sociali" oltreché alla legislazione Regionale. A tal fine, le imprese concorrenti, in conformità a quanto compilato in sede di gara Modello 1.2 si impegnano a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, finalizzato all'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, delle condizioni contrattuali in essere delle risorse già utilizzate nello svolgimento dei servizi oggetto di gara.
2. Il Fornitore inoltre si impegna ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81.

Articolo 19

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.



-
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 15 "Cauzione definitiva";
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 12 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e) nei casi di cui all'articolo 13 "Trasparenza";
 - f) nei casi di cui all'articolo 16 "Riservatezza";
 - g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 17 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) nei casi di cui all'articolo 21 "Subappalto";
 - i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 22 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 23 "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;



4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp, 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 20

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato



- un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e le



singole Aziende contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 21

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 23

Brevetti industriali e diritti di autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a



proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.

3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24

Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. ANTONIO SORRENTINO il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 081.18197197, numero di fax 081.8815578, indirizzo e-mail info@consorziosorgi.com.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 25

Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali



che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.

2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;



- nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
- nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 26

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed ai Contratti di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 27

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 28

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria contraente.



Articolo 29

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Regione Lazio e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

IL FORNITORE

C.F.: 05566070651

LA REGIONE LAZIO

C.F.: 80143490581



Handwritten signature or mark.



Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazioni della responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche e controllo quali/quantitativo), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Riservatezza), Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 18 (Clausola sociale), Articolo 19 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Responsabile del servizio), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Clausola finale).

IL FORNITORE

C.F.: 05566070651



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 3

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA



DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto Luigi Giuliano, nato a Torino il 06.05.1970, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Direttivo e legale rappresentante

del Consorzio SOR.GI., con sede in Salerno, Via Acquasanta 15,

capitale sociale Euro 18.000,00 (diciottomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di SA

al n.05566070651 REA 456165, codice fiscale n. 05566070651, partita IVA n. 05566070651,

codice Ditta INAIL n. 20014005/86, Posizioni Assicurative Territoriali –

P.A.T. n. 22971069/28 e Matricola aziendale INPS n. 7213333341

(in Consorzio costituito con le seguenti Imprese esecutrici

Pegaso srl Servizi Fiduciari e Sistemi di Sicurezza srl)

di seguito denominata “**Impresa**”, per il **LOTTO 26**,

nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi unitari offerti onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

OFFRE



LOTTO 26

ASL/AAOO	Servizi	Quantità totali (per 48 mesi) (q)	Unità di Misura del prezzo unitario offerto	Prezzo unitario offerto in cifre (p) Euro, IVA esclusa	Prezzo unitario offerto in lettere (p) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in cifre (p*q) Euro, IVA esclusa	Valore offerto per 48 mesi in lettere (p*q) Euro, IVA esclusa
POLICLINICO TOR VERGATA	Guardiania	40.000 ore	Euro a ora	11,35	undicivirgolatrentacinque	454.000,00	quattrocentocinquantaquattro mila/00
Valore complessivo offerto per il Lotto 26							
Ribasso unico percentuale per il Lotto 26							
						454.000,00	quattrocentocinquantaquattro mila/00
						31,21%	trentunovigola ventuno per cento

[Handwritten signature]



Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a € 7.200,00 (settemiladuecento /⁰⁰);

che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla manodopera è pari a € 418.000,00 (quattrocentodiciottomila /⁰⁰);

- che i prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

Salerno, lì 19.05.2018

Il Documento deve essere firmato digitalmente

Salerno, lì 19.05.2018

Firma _____

N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI**

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 05/01/2021 la deliberazione n. 558 del 02-07-2020 in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Francesco Così)

Visto, l'incaricato della pubblicazione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Francesco Così)